

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 16 novembre 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 2008²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 111

A. Divorzio su
richiesta comune
I. Accordo
completo

¹ Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può comportare più di una seduta.

Minoranza (Hubmann, Aeschbacher, Allemann, Heim, Leutenegger Oberholzer, Menétrey-Savary, Müller Thomas, Vermot-Mangold)

^{1bis} Le parti hanno il diritto di revocare per scritto la convenzione presso il giudice entro sette giorni dalla prima audizione.

² Se ha potuto convincersi che entrambi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta, e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Hubmann, Aeschbacher, Heim, Menétrey-Savary, Vermot-Mangold)

Togliere dal ruolo l'iniziativa (=non entrare in materia sul progetto)

¹ FF **2008** 1667

² FF **2008** 1683

³ RS **210**

